UNI 12010:2026 e accessori di sollevamento: chi può fare i controlli in azienda?

IL PUNTO DI VISTA DI CLAUDIO DELAINI

Qualche settimana fa un lettore, chiamiamolo Andrea, mi ha posto una domanda che sento fare spesso, formulata però con più precisione del solito:

È appena uscita la UNI 12010:2026, la norma che definisce la figura del "tecnico qualificato al controllo periodico di catene, funi, brache di sollevamento ed accessori di sollevamento". Devo per forza far seguire ai miei operatori un corso conforme a questa norma per poterli far controllare le brache sotto gancio del mio reparto? O basta la formazione interna che già faccio — istruzioni del costruttore, tolleranze, una dima passa/non-passa, e la valutazione del curriculum della persona (magari un ingegnere meccanico, magari un operatore ventennale con dieci anni di controlli registrati alle spalle)?

Qualche tempo fa, parlando di chi può firmare le verifiche sugli accessori di sollevamento, avevo fatto un'affermazione che oggi vale la pena riprendere: è il curriculum a fare la differenza, non un elenco di requisiti scritto da qualche parte — e in caso di infortunio, a valutare se quel curriculum bastava è un giudice, a posteriori.

La UNI 12010:2026 non cancella questo principio. Ma per la prima volta gli dà una forma.

© 2022 - Tutti i diritti sono riservati

Cosa cambia (e cosa no) con la UNI 12010:2026

La nuova norma non è un obbligo di legge. Resta una norma tecnica volontaria, e lo dice chiaramente fin dal suo scopo: essa infatti definisce i *requisiti* di una figura professionale, non impone un percorso formativo a chi controlla accessori di sollevamento all'interno delle aziende.

Quello che introduce, però, è un sistema completo di qualificazione, articolato su tre livelli:

- Senior: controlla catene, funi, brache e accessori di sollevamento a tutto campo;
- Junior "SG" (Specialista Sotto-Gancio): livello dedicato al controllo di brache e accessori di sollevamento;
- Junior "FC" (Specialista funi-catene per impianti): dedicato a funi e catene installate su apparecchi di sollevamento come organo di trasmissione.

Per ciascun livello la norma definisce conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità, e (in appendice A) un percorso di valutazione della conformità che prevede crediti formativi, giorni di affiancamento sul campo, esame scritto, orale e pratico, fino all'eventuale certificazione di terza parte secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

È, in un certo senso, la formalizzazione di quel "curriculum che fa la

© 2022 - Tutti i diritti sono riservati

differenza” di cui parlavo qualche anno fa in questo articolo dedicato ai controlli sugli accessori di sollevamento: oggi, se un’azienda o un professionista vogliono dimostrare quella competenza in modo strutturato e riconoscibile all’esterno, esiste un percorso definito per farlo. Ma resta, appunto, un percorso, non un obbligo.

Le domande che vi fate

Raccolgo qui alcune delle domande che mi arrivano più di frequente sul tema, cercando di chiarire i dubbi più comuni.

→ Devo far fare un corso specifico ai miei operatori per farli controllare le brache del reparto?

No. La norma non introduce un obbligo di legge in tal senso. Il D.Lgs. 81/08 continua a richiedere che chi effettua i controlli sia una persona competente, senza vincolare la competenza a uno specifico percorso formativo esterno.

→ Basta la formazione interna con istruzioni del costruttore, dima passa/non-passa e curriculum dell’operatore?

Sì, per l’uso interno in azienda questo approccio resta coerente con la normativa tecnica e con il D.Lgs. 81/08. Potete formare internamente,

© 2022 - Tutti i diritti sono riservati

qualificare in base a esperienza e competenze documentate, e limitare il campo agli accessori realmente utilizzati in reparto.

→ Cosa cambia se voglio far dire al mio tecnico “sono qualificato UNI 12010, livello SG”? Qui cambia tutto. Rivendicare quel titolo significa passare attraverso il processo di valutazione strutturato previsto dalla norma: crediti formativi (o esperienza equivalente), giorni di affiancamento, esame. Non basta una dichiarazione interna, anche se motivata da anni di esperienza.

→ Il mio operatore con vent’anni di controlli registrati è già “conforme” alla norma?

Per l’uso interno, la sua esperienza documentata è già un elemento solido di qualificazione, in linea con quanto la norma stessa riconosce parlando di percorsi di aggiornamento anche informali. Per il titolo formale di tecnico qualificato UNI 12010, invece, quella stessa esperienza può valere come credito nell’accesso all’esame — ma il percorso di valutazione resta necessario.

© 2022 - Tutti i diritti sono riservati

Uso interno o qualifica formale: due strade, non una gerarchia

Vale la pena essere chiari su un punto che genera confusione: non si tratta di una versione “di serie B” e una “di serie A” dello stesso obbligo. Sono due esigenze diverse.

Se l’obiettivo è controllare in sicurezza gli accessori usati nel proprio reparto, la formazione interna — istruzioni del fabbricante, strumenti adeguati, valutazione del curriculum — resta pienamente legittima e sufficiente, oggi come prima della pubblicazione della norma.

Se l’obiettivo è invece offrire il controllo periodico come servizio verso l’esterno, o rivendicare un titolo riconoscibile e verificabile da terzi, il percorso previsto dalla UNI 12010:2026 — con i suoi crediti, il suo esame, la sua eventuale certificazione — è lo strumento che oggi permette di dimostrarlo in modo oggettivo.

La norma stessa, del resto, riconosce che l’aggiornamento professionale può avvenire anche tramite percorsi autonomi o guidati, non necessariamente corsi standardizzati. Non è quindi un tema di “corso sì o corso no”: è un tema di cosa si vuole poter dimostrare, e a chi.

Ti potrebbe interessare anche:

→ Attrezzature e accessori di sollevamento: cosa, come e quando

© 2022 - Tutti i diritti sono riservati

UNI 12010:2026 e accessori di sollevamento: chi può fare i controlli in azienda?

controllare

→ Accessori di sollevamento: quando serve il marchio CE (e quando no)

© 2022 - Tutti i diritti sono riservati